

## Decreto n° 032 / Pres.

Trieste, 28 febbraio 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

## oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE I REQUISITI, I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI GIOVANI PROFESSIONISTI PER INCENTIVARE LE ESPERIENZE PROFESSIONALI ALL'ESTERO, DI DURATA NON SUPERIORE A VENTIQUATTRO MESI, DA REALIZZARSI ATTRAVERSO TIROCINI, PRATICANTATI, RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E COLLABORAZIONI PRESSO STUDI PROFESSIONALI, IMPRESE, ENTI O STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE, IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 19, COMMA 1 E DELLARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2012, N. 5 (LEGGE PER LAUTONOMIA DEI GIOVANI E SUL FONDO DI GARANZIA PER LE LORO OPPORTUNITÀ).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA in data 28/02/2020

Siglato da:

ERICA NIGRIS in data 27/02/2020 GIANNI CORTIULA in data 28/02/2020



**Vista** la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

**Visto**, in particolare, l'articolo 19, comma 1 della legge regionale 5/2012, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1962 del 14 novembre 2019, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell' articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità";

**Preso atto** che la VI Commissione consiliare permanente, nella seduta del 15 gennaio 2020, ha espresso parere favorevole, all'unanimità, sul Regolamento sopra citato;

**Visto** il testo del "Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell' articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)" e ritenuto di emanarlo;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 14 febbraio 2020;

## Decreta

- 1. È emanato il "Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell' articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- **2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.